



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 Data 04-05-21	Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SPELLO (PG) EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE 30.12.2004, N. 311.
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 13:40, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la presenza dei Signori:

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	A

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in n. 7 aree:

- " Area 1 Amministrativa
- " Area 2 Finanziaria e Personale
- " Area 3 Territorio
- " Area 4 Lavori Pubblici
- " Area 5 Socio Culturale
- " Area 6 Servizi turistici
- " Area 7 Vigilanza;

- che non è presente nell'organico dell'Ente una figura professionale avente competenza in materia di vigilanza cui affidare funzioni di coordinamento e direzione;

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;

- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*; - l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza"*;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui *"Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010"*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato il discrimine sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005 ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: "all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale..."
- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha asserito che "il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";

CONSIDERATO che:

- il Comune di Cascia, con nota prot. N. 6301 ha chiesto al Comune di Spello l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente dott. Luigi Giordano, assunto presso il Comune di Spello a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato in qualità di "Istruttore Direttivo", categoria D3 posizione economica D6;
- il Comune di Spello, con nota prot. n. 5696 del 03.05.2021 ha autorizzato il dipendente Luigi Giordano a prestare servizio presso il Comune di Cascia, oltre l'ordinario orario di lavoro dal 04.05.2021 sino al 01.11.2021;

- il dipendente interessato ha manifestato, in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n. 10 ore a settimana presso l'ente richiedente;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. "scavalco d'eccedenza" consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze sopra descritte, in primis l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore vigilanza del funzionario succitato;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

PROPONE

1. DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO della necessità di ricorrere all'utilizzo di personale esterno all'ente da destinare all'Area Vigilanza ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004 ed all'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001;
3. DI AFFIDARE l'incarico ex articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004, a decorrere dal 04.05.2021 e fino al 01.11.2021 al Dott. Luigi GIORDANO, dipendente del Comune di Spello (PG), categoria D3, posizione economica D6 per n. 10 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Cascia, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'Area vigilanza;
4. DI STABILIRE che le prestazioni del dott. Luigi Giordano presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Spello, saranno così regolamentate:
 - numero di ore lavorative: 10 ore settimanali e non superiori cumulativamente a 48 ore settimanali, sommando le ore di servizio presso l'Ente di appartenenza e quelle relative al presente ed altri incarichi già in capo al dipendente;

- compenso riconosciuto: compenso orario pari al compenso orario percepito presso l'Ente di provenienza, come da CCNL per la qualifica rivestita per le ore effettivamente lavorate;
 - orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;
 - durata dell'incarico: dal 04.05.2021 al 01.11.2021;
 - oggetto dell'incarico: espletamento delle mansioni di competenza dell'Area vigilanza;
5. DI DISPORRE l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, del dipendente del Comune di Spello per n. 6 mesi salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa,
 6. DI DEMANDARE agli uffici competenti l'esecuzione degli adempimenti conseguenti il presente provvedimento, compresa la registrazione del relativo impegno di spesa;
 7. DI RISERVARSI la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze;
 8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Spello e al dipendente dott. Luigi Giordano ;
 9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante la necessità e l'urgenza di provvedere ad adempimenti istituzionali inderogabili.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.71 del 04/05/2021 del Responsabile Area Finanziaria;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;"

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità

dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii.

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. **71** del Responsabile dell'Area Finanziaria

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
LATTANZI PATRIZIA**

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità contabile: parere Favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-05-21 al 20-05-21 Registro Albo Pretorio n. 659

Li, 05-05-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 04-05-21

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA

